

**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno **quattordici luglio duemiladieci** alle ore 17.14 (diciassette e minuti quattordici).

A VARESE nel mio ufficio secondario in viale Aguggiari n. 32.

Avanti a me **VITO CANDILORO**, notaio in **CUVEGLIO**, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Milano, alla presenza delle seguenti testimoni a me note ed idonee come le stesse mi confermano, signore:

* **COZZOLINO Rosaria**, nata a Porto Empedocle il giorno 4 aprile 1964, residente a Varese viale Valganna civico n. 112;

* **TEDESCHI Silvia**, nata a Varese il giorno 29 settembre 1984, residente a Varese via Carnia civico n. 267.

E' presente:

- **CRIVELLARO Emanuela**, nata a Samarate il giorno 20 aprile 1961, la quale dichiara di intervenire al presente quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:

"IL PONTE DEL SORRISO ONLUS"

con sede in Varese in via Filippo del Ponte numero 19, ove per la carica è domiciliata, codice fiscale 95069810125.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri di firma della comparente, la quale

mi chiede

di redigere il presente verbale da cui risulti la parziale modifica dell'articolo 2) del vigente statuto sociale. La modifica consiste:

- nello spostamento da istituzionale a direttamente connesse delle attività di sensibilizzazione e di raccolta fondi, attualmente inserite nell'articolo 2) (Finalità e attività istituzionali) invece che nell'articolo 3) (Attività direttamente connesse ed accessorie) dello statuto.

La comparente precisa che le modifiche sono state richieste dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia con comunicazione datata 11 giugno 2010, notificata alla Fondazione in data 18 giugno 2010 al fine di poter procedere all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS.

Tutto ciò premesso, la comparente, in virtù dei poteri alla stessa conferiti nell'atto costitutivo di fondazione a mio rogito in data 23 aprile 2010, repertorio numero 38495/10042,

determina

di procedere alla modifica degli articoli 2) e 3) del vigente statuto sociale che assumono la seguente nuova formulazione:

"Art. 2) FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori indicati all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460 del 1997 ed in particolare nei seguenti settori contemplati da detta norma:

- assistenza sociale e socio-sanitaria di cui punto 1);
- beneficenza di cui al punto 3);
- tutela dei diritti civili di cui al punto 10).

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse

Registrato a **CAVIRATE**
il **16 LUGLIO 2010**
n. **3025**..... serie **F**
E. **21300**.....

D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

La Fondazione, operando prevalentemente nel territorio regionale, si propone di realizzare le seguenti finalità:

- migliorare la struttura materno infantile dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, per quanto riguarda la struttura stessa, la qualità dei servizi, l'assistenza e la cura delle mamme, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti;
- garantire l'apertura ed il funzionamento delle sale gioco nei reparti pediatrici, organizzando intrattenimenti per aiutare i minori ricoverati a guarire giocando;
- offrire sostegno e accoglienza ai familiari dei neonati, dei bambini e degli adolescenti ricoverati;
- collaborare con la Scuola al fine di prevenire il trauma da ricovero nei bambini;
- difendere i diritti dei minori, con particolare riferimento ai diritti dei bambini in ospedale;
- partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà e promozione sociale e culturale, di enti pubblici, privati e del mondo del volontariato.

A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- interventi di beneficenza a favore della struttura ospedaliera pediatrica pubblica Il Ponte del Sorriso;
- appoggiare, promuovere e sostenere progetti rivolti al benessere e alla salute dei minori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con chiunque, persone fisiche o enti, amministrazioni pubbliche e private, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura, anche non italiani, seguendo gli indirizzi espressi da normative nazionali e regionali in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

Art. 3) ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ED ACCESSORIE

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali prefissati la Fondazione potrà:

- effettuare raccolta fondi da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, inerenti gli scopi istituzionali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per quanto riguarda l'accoglienza dei bambini in ospedale e sensibilizzare l'opinione pubblica circa i problemi legati all'ospedalizzazione dei minori, organizzando eventi, incontri, campagne, attività di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere od organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a

- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo o affine a quello perseguito dalla Fondazione."

* * * *

La comparente mi esibisce il nuovo testo di statuto sociale con le modifiche sopra indicate che si allega al presente atto sotto la lettera "A",
omessane la lettura per dispensa avuta dalla comparente.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17.30 (diciassette e trenta).

Io notaio ricevo il presente atto che è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e **letto, presenti le testimoni, alla comparente** che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti trentasette.

Occupava cinque facciate sin qui di due fogli.

Firmato:

Emanuela Crivellaro

Rosaria Cozzolino

Silvia Tedeschi

Vito Candiloro notaio

Allegato "A" al repertorio numero 38710/10229 notaio Vito Candiloro

STATUTO

Fondazione "Il Ponte del Sorriso Onlus"

Art. 1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita per iniziativa del Comitato Tutela Bambino in Ospedale di Varese, Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro della Legge 266/91 e dei signori Riccardo Cappello, Manuela Ceresola, Emanuela Crivellaro, Silvana Forti, Lilla Maria Mezzalana e Claudia Nebuloni una fondazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e degli artt. 10 e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, denominata

"Il Ponte del Sorriso Onlus"

La Fondazione ha sede legale in Varese, Via Filippo del Ponte 19.


Con delibera del Consiglio di Amministrazione l'indirizzo della sede potrà essere trasferito senza modificare lo statuto, provvedendo a darne tempestiva comunicazione agli enti e organi istituzionali interessati al controllo e vigilanza; così pure potranno essere costituite sedi secondarie, filiali, uffici e stabili organizzazioni.

Art. 2) FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori indicati all'art. 10 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 460 del 1997 ed in particolare nei seguenti settori contemplati da detta norma:

- assistenza sociale e socio-sanitaria di cui punto 1);
- beneficenza di cui al punto 3);
- tutela dei diritti civili di cui al punto 10).

E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del



D.Lgs. 460 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

La Fondazione, operando prevalentemente nel territorio regionale, si propone di realizzare le seguenti finalità:

- migliorare la struttura materno infantile dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, per quanto riguarda la struttura stessa, la qualità dei servizi, l'assistenza e la cura delle mamme, dei neonati, dei bambini e degli adolescenti;
- garantire l'apertura ed il funzionamento delle sale gioco nei reparti pediatrici, organizzando intrattenimenti per aiutare i minori ricoverati a guarire giocando;
- offrire sostegno e accoglienza ai familiari dei neonati, dei bambini e degli adolescenti ricoverati;
- collaborare con la Scuola al fine di prevenire il trauma da ricovero nei bambini;
- difendere i diritti dei minori, con particolare riferimento ai diritti dei bambini in ospedale;
- partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà e promozione sociale e culturale, di enti pubblici, privati e del mondo del volontariato.

A tal fine la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- interventi di beneficenza a favore della struttura ospedaliera pediatrica pubblica Il Ponte del Sorriso;
- appoggiare, promuovere e sostenere progetti rivolti al benessere e alla salute dei minori.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con chiunque, persone fisiche o enti, amministrazioni pubbliche e private, società, istituti, università, accademie e organismi di qualunque natura, anche non italiani, seguendo gli indirizzi espressi da normative nazionali e regionali in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

Art. 3) ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE ED ACCESSORIE

Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali prefissati la Fondazione potrà:

- effettuare raccolta fondi da utilizzarsi per gli scopi istituzionali;
- promuovere manifestazioni di ogni genere quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni e congressi, anche cofinanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici o privati, inerenti gli scopi istituzionali;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni per quanto riguarda l'accoglienza dei bambini in ospedale e sensibilizzare l'opinione pubblica circa i problemi legati all'ospedalizzazione dei minori, organizzando eventi, incontri, campagne, attività di informazione e sensibilizzazione;
- promuovere od organizzare occasionalmente manifestazioni di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a

quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo o affine a quello perseguito dalla Fondazione.

Art. 4) PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:

- da acquisti di beni mobili e immobili;
- da eventuali ulteriori conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;

- da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio;

- da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività accessorie svolte in via marginale e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione;

b) dal fondo di gestione conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.


Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare, la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali. Terzi potranno effettuare erogazioni per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) FONDATORI

Sono Fondatori il Comitato Tutela Bambino in Ospedale di Varese, Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro della Legge 266/91, C.F. 92006240128 e i signori Riccardo Cappello, Manuela Ceresola, Emanuela Crivellaro, Silvana Forti, Lilla Maria Mezzalira e Claudia Nebuloni, i quali



assumono la qualifica di Fondatore.

Art. 6) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri espressione dei Fondatori. Il Comitato Tutela Bambino in Ospedale è rappresentato da persona da esso nominata, mentre gli altri fondatori e i loro eredi fanno parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di rinunciare al presente diritto e di trasferirlo in capo agli altri Fondatori o ad altri soggetti giuridici.

Gli amministratori durano in carica cinque esercizi e più precisamente fino alla approvazione del bilancio annuale relativo al quinto esercizio del loro mandato. Qualora necessario il numero dei consiglieri e la composizione del Consiglio di Amministrazione potranno essere modificati in qualunque momento nel rispetto dei diritti di nomina di ogni Fondatore da applicarsi proporzionalmente al numero complessivo di membri del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili e prestano la loro opera, relativamente alle funzioni istituzionali del loro mandato, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione previamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, o a titolo oneroso; in tal caso ai sensi dell'art. 10, comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97, non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Entro il termine di scadenza previsto al secondo comma, i Fondatori provvederanno alla nomina e/o alla conferma degli amministratori per il successivo quinquennio, fermo restando che la cessazione degli amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i fondatori che ne hanno il diritto avranno provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.

Se nel corso del quinquennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori nominati dai Fondatori, per la loro sostituzione si seguiranno le norme previste al comma primo del presente articolo. Gli amministratori così nominati scadranno unitamente agli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Gli eredi diretti dei signori Riccardo Cappello, Manuela Ceresola, Emanuela Crivellaro, Silvana Forti, Lilla Maria Mezzalana e Claudia Nebuloni, hanno la facoltà di definire le modalità con le quali identificare i soggetti aventi il diritto ad essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione una volta estinto l'asse ereditario diretto. Tale provvedimento deve essere presentato in Consiglio di Amministrazione ed essere ratificato da parte

della maggioranza dello stesso, al fine di garantirne la coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione.

Tutte le comunicazioni di nomina di amministratori previste dal presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Fondazione e agli altri soggetti titolati.

I Fondatori nominano il Presidente del Consiglio di Amministrazione che dura in carica per l'intero quinquennio e può essere confermato.

Art. 8) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione compatibilmente con la disponibilità del bilancio, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento dei servizi, rapporti con il personale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione;
- discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo, per ogni anno finanziario rappresentanti con precisione la situazione economica, finanziaria, patrimoniale;
- delibera in ordine all'utilizzazione del patrimonio della Fondazione;
- dispone il più conveniente impiego dei fondi e sulla erogazione delle rendite e delle entrate, se del caso destinandole in parte a patrimonio; fissa annualmente l'ammontare minimo delle liquidità patrimoniali; delibera sull'accettazione di beni e contributi di cui all'art. 4);
- accetta i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
- elegge il Vicepresidente vicario a cui può delegare poteri determinati;
- nomina il Presidente Onorario;
- nomina e revoca, su proposta del Presidente, i membri del Comitato dei Garanti, del quale disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sulla l'estinzione della Fondazione;
- discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi, istituti, enti italiani ed esteri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- stabilisce gli eventuali compensi o rimborsi spese per i membri del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente Onorario, per i membri del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti; delibera sull'assegnazione a tali soggetti di specifici incarichi;
- delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;
- delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente o dagli altri membri.

Art. 9) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare all'indirizzo e/o recapito di ciascun consigliere comunicato alla Fondazione, o eventuali altri soggetti interessati, con lettera, telegramma, fax o e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

In particolare, ogni Consiglio di Amministrazione appena eletto si riunisce su convocazione del membro più anziano per età e delibera preliminarmente, a maggioranza assoluta dei componenti, sulla elezione del nuovo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo purché in Italia, almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da non meno di due consiglieri.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione sotto la direzione del Presidente e del Vicepresidente.

Salvo quanto precisato in ordine alla prima riunione e per la modifica dello statuto, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. È possibile la delega scritta ad altro membro del Consiglio di amministrazione con eventuale limitazione di mandato.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente, il Presidente Onorario, i membri del Comitato dei Garanti se posto all'ordine del giorno un tema di loro interesse, i membri del Consiglio dei Revisori dei Conti nelle riunioni che abbiano all'ordine del giorno argomenti attinenti al patrimonio o all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Art. 10) IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- cura i rapporti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni;
- adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendone al Consiglio, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- ha il potere, con facoltà di delega, di compiere qualsiasi atto di ordinaria amministrazione inerente alla gestione amministrativa della Fondazione, ivi compresa la stipulazione di negozi e il compimento di atti relativi ai

rapporti con le banche (aperture e chiusure di conti correnti, istituzioni di depositi e prelievo da essi, utilizzazione delle disponibilità liquide e dei crediti accordati) e la stipulazione di contratti con il personale dipendente e/o collaboratori e consulenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente vicario ne fa le veci; la firma del Vicepresidente vicario fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile e di ineluttabili qualità morali e professionali presenti od operanti nell'ambito di intervento della Fondazione ed espressione della sua cultura, conoscenza scientifica ed impegno morale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

Art. 12) IL COMITATO DEI GARANTI

Il Comitato dei Garanti è composto da cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone di spicco del territorio, riconosciute per moralità, onestà, cultura, che con la loro persona s'impegnano a promuovere l'immagine e a favorire la ricerca di fondi della Fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus.

Il Comitato dei Garanti è l'organismo che garantisce la trasparenza nella gestione dei fondi e rappresenta l'etica delle scelte sulla destinazione delle donazioni.

Il Comitato dei Garanti si riunisce almeno tre volte all'anno; alle riunioni partecipano il Direttore Generale dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e/o un suo delegato ed il Presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus e/o un suo delegato.

Compito del Comitato dei Garanti è di controllare il rispetto della destinazione dei fondi, in base alle decisioni dal Consiglio di Amministrazione e all'operato dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi" di Varese e delle volontà dei donatori.

Il Comitato dei Garanti non ha decadenza. Vengono eventualmente sostituiti i membri che non potessero più garantire lo svolgimento del ruolo.

I membri del Comitato dei Garanti operano a titolo gratuito.

Art. 13) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità, l'onerosità o la gratuità delle prestazioni, il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Collegio dei Revisori sono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri specifici.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla relativa sostituzione. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio di esercizio e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.

Art. 14) PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione delle unità di personale, di collaboratori o consulenti, nei modi consentiti dalla legge, che ritiene più opportuno, per l'espletamento delle finalità istituzionali e delle iniziative deliberate.

Salvo specifiche dispense concesse dagli organi ministeriali competenti, ai lavoratori dipendenti non possono essere corrisposti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 15) LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene secondo le previsioni normative vigenti, il libro dei verbali delle riunioni dei Fondatori Istituzionali, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il libro dei verbali delle riunioni del Comitato dei Garanti e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.

Su detti libri, i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 16) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il bilancio dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Sempre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare un apposito e separato ren-

dicono tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 143, comma 3, lettera a), testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art. 17) MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dai Fondatori Istituzionali fermo quanto previsto in materia dalla vigenti norme di legge.

Art. 18) ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha durata illimitata.

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione della Fondazione. Si esclude la possibilità di trasformazione della Fondazione.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in analogo settore nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del presente statuto, o a fini di pubblica utilità, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19) RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti (tra cui D.Lgs. 460/97 e D.P.R. 361/00) e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Emanuela Crivellaro

Rosaria Cozzolino

Silvia Tedeschi

Vito Candiloro notaio

Copia in più fogli, conforme all'originale, che rilascio io sottoscritto Vito Candiloro, notaio in Cuveglio, per gli usi consentiti dalla legge.

Cuveglio, 16 LUG. 2010.

